SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

(54ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei "Sibillini" » **(881)** (*D'iniziativa dei senatori Carelli ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 654, 655, 656
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 654, 655, 656
BOLETTIERI 655
CARELLI 654, 655, 656
TEDESCHI 656

« Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste » **(2006) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 651, 653
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 653
CARELLI, *relatore* 651, 652, 653
MASCIALE 652

« Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio » **(2129)** (*D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 646, 650, 651
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 649, 650, 651
CARELLI 647
CITTANTE, *relatore* 646, 649
MASCIALE 650, 651
ROFFI 647, 650, 651
TEDESCHI 648. 650
TORTORA 648. 650

La seduta è aperta alle ore 10,17.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Masciale, Marullo, Murdaca, Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Roffi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio » (2129)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Tedeschi e Donati: « Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È riconosciuto il carattere di allevamento ittico all'attività svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca (approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).

CITTANTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'Azienda municipalizzata delle Valli di Comacchio fino a qualche anno fa, senza contrasti ed eccezioni, era tutelata nella sua attività dal secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1064), il quale dispone che incorre nel delitto di furto ai sensi dell'articolo 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire la uscita del pesce tenutovi in allevamento.

Alcuni giudicati, recentemente, non hanno riconosciuto l'applicabilità della citata disposizione a chi peschi abusivamente nelle Valli di Comacchio, in quanto nelle stesse non si praticherebbe l'allevamento. Il Giudice ha anche esposto quali caratteristiche deve presentare « l'acqua chiusa » per essere considerata « allevamento ».

Pare a noi, invece, che le Valli comunali di Comacchio, orgnizzate in Azienda municipalizzata, costituiscano la più grande azienda di pesca di acque interne della Penisola; tale Azienda, per esercitare la sua attività di allevamento pescicolo nel modo più razionale, ha dovuto realizzare negli ultimi lustri un complesso di opere di grande impegno finanziario.

Tali opere debbono far entrare naturalmente il pesce novelio nelle valli; acclimatare nelle peschiere di stabulazione primaverile e mettere in condizioni di maggior difesa quando saranno immessi in valle, gli avannotti acquistati a scopo di semina e che arrivano alle Valli di Comacchio duramente provati dalla cattività; impedire la fuga dalle valli del pesce non maturo e, in autunno, se si tratta di pesce bianco, avviarlo nelle peschiere dove sono predisposte le protezioni contri i rigori invernali; governare le acque in modo da assicurare la vita alle specie ittiche, controllarne l'accrescimento, integrando ed eventualmente provvedendo alla alimentazione del pesce; catturare questo quando, raggiunta la maturita, cerca di emigrare per la riproduzione in mare; mantenere vivo nei « canali convogliatori » il pesce bianco e nei « vieri » le anguille in attesa di essere inoltrati sui mercati, secondo le richieste.

Tali opere, perfezionate nel corso dei secoli, per funzionare e raggiungere lo scopo, richiedono l'ausilio di una tecnica e di una esperienza che, pur avendo origine antichissima, ha saputo costantemente rinnovarsi: richiedono, oltre investimenti cospicui, un notevole capitale circolante, per fare fronte alle spese di mano d'opera, alle semine, alla manutenzione e al rinnovo periodico delle attrezzature e delle opere. È necessario tener presente che tutte le opere e attrezzature vallive sono esposte alla corrosione di un ambiente pregno di salsedine e inoltre la maggior parte delle opere (arginature, peschiere di svernamento e di stabulazione primaverile, canali convogliatori, covole, « lavorieri », chiuse, chiaviche, eccetera) sono esposte al tormento del moto ondoso.

Onorevoli colleghi, allo scopo di assicurare la secolare attività delle Valli del co-

mune di Comacchio, da oltre dieci anni organizzate in Azienda municipalizzata, vi invito ad approvare il disegno di legge. Esso renderà sicura tale impresa economica che gode da tempo di una giusta fama.

C A R E L L I . Ho seguito con molta attenzione la chiara esposizione del collega Cittante, che ci ha offerto un quadro preciso della situazione. In precedenza avevo anche letto la relazione unita al disegno di legge, della quale mi ha colpito una frase molto significativa, che racchiude in fondo il senso del provvedimento: « Un'attività che deve affrontare un insieme tanto impegnativo di spese non può sopravvivere, se non sono assicurati i risultati a cui tali spese sono dirette »; concezione, questa, che mi trova pienamente concorde.

Non ho quindi altro da aggiungere se non dichiararmi favorevole al disegno di legge.

R O F F I . Desidero, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, fare anzitutto una osservazione di carattere generale sul merito del disegno di legge, rilevando come esso miri a legiferare sul fatto, anzichè sul diritto; il che dovrebbe indurci addirittura a considerazioni di carattere negativo.

L'articolo 33, citato dal relatore, della legge sulla pesca — a proposito di acque che si trovino racchiuse in modo da impedire la fuga del pesce tenutovi in allevamento — definisce il carattere che deve avere una limitazione di pesca perchè chi la viola incorra nelle sanzioni previste dal Codice penale anziché nelle normali ammende comminate a chi violi la pesca riservata. La legge, cioè, richiede l'esistenza di attrezzature atte ad impedire tale fuga; e competente ad accertare se sussista tale condizione è la Magistratura.

Non si può dunque stabilire attraverso una norma di legge, come si vorrebbe col provvedimento al nostro esame, un diritto che per essere esercitato necessita di un presupposto di fatto; presupposto che, come è ovvio, può verificarsi o meno. Ciò costituirebbe un precedente pericoloso, in quanto ogni altra azienda del tipo di quella di cui ci stiamo occupando potrebbe chiedere un provvedimento in suo favore; con grave imbarazzo, tra l'altro, del magistrato chiamato a giudicare su quei casi per i quali non esistesse una legge apposita.

Nel caso dell'Azienda delle Valli di Comacchio, alcune sentenze hanno dichiarato non trattarsi di furto di pesce quello commesso nelle sue acque, bensì di una violazione di diritti esclusivi di pesca; altre hanno invece detto l'opposto. La soluzione di una questione tanto controversa non deve quindi consistere, come dicevo, in un'affermazione recata da un provvedimento, bensì nell'eseguire le opere necessarie per una coltura intensiva, nel prendere tutte le misure atte ad evitare la fuga del pesce; di modo che l'Azienda si trovi in condizioni di fatto tali da eliminare ogni dubbio in chi deve giudicare.

C A R E L L I . Il collega Roffi non ritiene che l'allevamento di Comacchio potrebbe essere considerato come una zona di ripopolamento, con alcune limitazioni?

R O F F I . Sì, ma comunque il fatto che lo sia o meno non può essere stabilito — lo ripeto ancora una volta — attraverso una norma di legge: deve risultare in maniera non equivoca dall'attrezzatura della Azienda, anche per evitare che in futuro si continui eventualmente a riconoscere e a proteggere, ai sensi della legge medesima, un qualcosa che potrebbe non esistere più. Oltretutto, una volta create le condizioni suddette e divenuta pacifica l'applicabilità dell'articolo 624 e seguenti del Codice penale prevista dall'articolo 33 del testo unico sulla pesca, il provvedimento in esame non avrebbe alcun significato.

Oggi l'Azienda è in crisi, e se ne sta discutendo presso l'Amministrazione comunale di Comacchio. In proposito tutte le parti politiche ivi rappresentate sono concordi nell'affermare la necessità di potenziarla, se la si vuole salvare; ed è in questa direzione che bisogna agire, non intensificando l'applicazione delle pene verso chi peschi abusivamente nelle Valli. Tra l'altro si tratta di povera gente, mossa unicamente dalla miseria, e non vediamo l'opportunità, anche

dal punto di vista politico, di infierire contro di essa.

Per i suddetti motivi noi non possiamo votare a favore del disegno di legge; ma non intendiamo neanche esprimere un voto contrario, poiché i principii cui si sono ispirati i presentatori ci trovano in linea di massima concordi, ed è solo sul modo di risolvere la questione che dissentiamo. Ci limiteremo pertanto ad astenerci dalla votazione.

T O R T O R A . Volevo far notare al collega Roffi che l'Azienda municipalizzata delle Valli di Comacchio rappresenta già il più importante allevamento ittico d'Italia. Essa però si trova a dover agire in una situazione del tutto particolare, quella di rappresentare — in quanto posta in una zona depressa — più che uno strumento economico, uno strumento, per così dire, assistenziale; ragione per cui ha accumulato notevoli passività, fino a ridursi ad un punto piuttosto critico.

Oggi la situazione si è ulteriormente aggravata perchè è intervenuta una sentenza che praticamente dà « via libera » a coloro che compiono furti di pesce nelle valli.

È evidente che, finchè permarrà questa situazione di confusione e finchè resterà tale possibilità di pesca abusiva, noi non potremo provvedere seriamente nè all'opera di riordino nè a quella di sviluppo della azienda stessa. Infatti, anche per quanto riguarda la costituzione di una cooperativa, nessuno si farà avanti a causa della grave situazione esistente.

Questa dunque la ragione del presente provvedimento atteso ed auspicato da tutti. Sarà questo disegno di legge che, una volta approvato ed entrato in vigore, eviterà l'ulteriore verificarsi di furti tanto ingenti e consentirà alle Amministrazioni di risolvere la situazione della stessa azienda. È necessario, dunque, portare avanti questo disegno di legge; con esso noi non proponiamo nulla di innaturale o di illogico dal momento che siamo già in presenza di un allevamento ittico, e soltanto una mente distorta poteva mettere in dubbio questa verità. Ricordo alla Commissione che mai come oggi la tensione fra i ladri e coloro che sono incaricati della sorveglianza ha assunto proporzioni così gravi. Le stesse forze di polizia sono dovute intervenire per circondare tutto il comprensorio onde evitare che questo venisse depauperato. Per queste ragioni ci rivolgiamo alla Commissione pregandola di voler approvare il provvedimento; in tal modo contribuiremo positivamente alla rinascita di questa azienda e dell'intera zona che dai tecnici dell'università di Padova e di Piacenza è giudicata ideale per la coltura intensiva del pesce. Così, mentre oggi è possibile allevare e catturare dieci quintali di pesce per ettaro, in un futuro assai vicino si potrà arrivare alla considerevole quantità di cento quintali di pesce per ettaro.

Per raggiungere questi risultati che renderanno pienamente attiva l'azienda, occorre però porre in essere ed assicurare il perdurare di una situazione di tranquillità.

Faccio presente al rappresentante del Governo che gli allevatori hanno già presentato proposte all'Ente di sviluppo per la gestione dell'azienda. Ritengo che l'Ente di sviluppo possa egregiamente assolvere questo compito.

T E D E S C H I . Concordo perfettamente con l'osservazione fatta dal senatore Roffi il quale ha detto che non è certamente con una legge di questo tipo che può ritenersi risolto il problema dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio. Tale azienda ha ripetutamente richiesto anche un'assistenza finanziaria allo Stato per essere in condizione di svilupparsi e di migliorare la propria produzione. Quando si esaminò il rifinanziamento della legge di bonifica, l'amministrazione locale lasciò intendere che una parte delle somme potessero essere dirette al finanziamento della azienda allo scopo di consentirle il perfezionamento delle proprie attrezzature ed il miglioramento della produzione. È evidente che un simile intervento sarebbe sconsigliabile in mancanza della certezza del diritto di chi dovrà godere dei risultati e dei frutti di tale attività. Nessun imprenditore, di qualunque natura esso sia, può sostenere una attività economica di cui sia lecito ad un

terzo di appropriarsi dei frutti e dei risultati.

Io non so se la municipalizzazione risponda ai fini economici per i quali l'Azienda delle Valli comunali di Comacchio è stata costituita e potrebbe quindi rendersi necessaria una modificazione della struttura giuridica di detta azienda. In questo momento non sono in grado di pronunciarmi sulla opportunità o meno di costituire la cooperativa o di affidare la gestione all'ente di sviluppo.

Poco fa ho affermato che il provvedimento in esame non sara sufficiente a risolvere la situazione economica dell'azienda; sono però convinto che esso varrà ad unificare i diversi orientamenti della Magistratura che si sono avuti in questi ultimi tempi e ad evitare agitazioni fra la popolazione. Dobbiamo, infatti, rilevare che la tensione si è particolarmente acutizzata in questi giorni tanto che la forza pubblica è dovuta intervenire per garantire un servizio di sorveglianza permanente.

Queste dunque le ragioni che mi spingono a sollecitare la rapida approvazione del disegno di legge.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con le argomentazioni del relatore e dei senatori Tortora e Tedeschi perchè avverte la necessità di rendere sicura l'attività dell'Azienda municipalizzata delle Valli di Comacchio anche attraverso quella certezza del diritto alla quale si è accennato. Resta però fortemente perplesso. Infatti con l'articolo unico si chiede di riconoscere il carattere di allevamento ittico alla attività svolta nelle Valli di Comacchio dall'Azienda municipalizzata ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca. Ora tale articolo stabilisce che incorre nel reato punito dagli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in acque che, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorché siano comunicanti con acque pubbliche. Due sono pertanto le condizioni che devono esistere perché possa trovare applicazione tale articolo: che si tratti di acque racchiuse e che in esse il pesce vi sia tenuto in allevamento. Secondo le mie informazioni mancherebbe la prima condizione dal momento che le acque della zona sono solo parzialmente chiuse. Infatti le Valli di Comacchio restano aperte per il necessario ricambio delle acque e per le normali operazioni di vallicoltura per ben sei mesi all'anno. È evidente quindi che per tale periodo esse non possono considerarsi « chiuse ». Durante la restante parte dell'anno vi è invece una immissione di acque meno saline per favorire un certo movimento del pesce e la cattura dello stesso.

Per quanto riguarda la seconda condizione, è necessario stabilire se ci si trovi in presenza di un allevamento vero e proprio. Ora al Governo sembra che soltanto entro certi limiti si possa riconoscere il carattere di allevamento ittico all'azienda, agli effetti dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca. Infatti da parte dei tecnici si richiedono condizioni particolari senza le quali non può riconoscersi il carattere di allevamento nel senso tecnico della parola. Tra queste condizioni si pongono, tra l'altro, i controlli sanitari e i controlli sulla produzione, sulla alimentazione e sulla selezione della specie.

Il Governo, infine, fa presente alla Commissione che avrebbe gradito conoscere il parere della Commissione giustizia sui problemi ora prospettati.

Con queste considerazioni il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

C I T T A N T E , *relatore.* Per quanto riguarda i rinforzi, sono già in atto. Circa la questione dei sei mesi di apertura, debbo dire che mi sembrano un po' troppi: l'invasione di Porto Tolle, comunque, è avvenuta proprio a causa della chiavica situata sotto l'acqua. Le varie aperture servono a far entrare l'acqua del mare, ma naturalmente ne approfittano i clandestini . . . Certo, se si va in cerca della perfezione non si potrà mai essere soddisfatti.

M A S C I A L E . Anch'io ritengo che sarebbe stato opportuno conoscere il parere della Commissione giustizia.

P R E S I D E N T E . Essendo scaduto il termine previsto dal Regolamento senza che tale parere sia pervenuto, dobbiamo ritenere che la 2ª Commissione non abbia nulla da obiettare.

T O R T O R A . Noi abbiamo solo chiesto il riconoscimento del carattere di allevamento all'Azienda delle Valli di Comacchio; e tale riconoscimento credo non possa esserle negato da nessuno, anche perchè per costituire l'allevamento il Comune di Comacchio ha speso centinaia di milioni, creando un organico di oltre 130 lavoratori. La Valle è collegata con il mare da canali, alcuni dei quali artificiali; e, a questo proposito, debbo stupirmi delle informazioni fornite dal Ministero, poichè è ovvio che dei politici non possono essere perfettamente al corrente della situazione, ma basta rivolgersi ad una qualsiasi università — anche straniera — che si occupi di itticoltura, per sentirsi rispondere che quello di Comacchio è il più importante allevamento d'Italia. Ora è evidente che non è possibile allevare anguille se non attraverso il collegamento col mare, perchè se non si mantiene nell'acqua il filo della corrente marina l'anguilla non vive. Si tratta di accorgimenti tecnici necessari per questo tipo di allevamento; quello della trota, certo, è tutt'altra cosa.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La trota richiede ossigeno e temperatura, a differenza dell'anguilla.

T E D E S C H I . L'articolo 33 del testo unico sulla pesca stabilisce al secondo comma: « Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento ».

La norma si riferisce quindi esclusivamente alle acque chiuse, e questa è un'improprietà, se si considerano le condizioni in cui deve essere condotto un allevamento sul genere di quello di Comacchio. D'altra parte, è vero che l'acqua del mare entra nello allevamento, ma è anche vero che vi è tutta una serie di cosiddetti « lavorieri » che sfruttano la tendenza dei pesci ad uscire in determinate stagioni, in modo che è possibile catturarli senza bisogno di altre iniziative. Tale lavoro di cattura è frutto anche di una selezione della specie, ed è proprio la ragione prima del particolare sistema di allevamento dell'anguilla.

A parte ciò, l'Azienda delle Valli di Comacchio non alleva solo anguille ma anche altro tipo di pesce, « seminandolo », come si dice, nelle Valli.

Quindi, per quanto riguarda le dichiarazioni del rappresentante del Governo, non ci sentiamo di condividerle, non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello politico-economico.

R O F F I . Per dichiarazione di voto, desidero dire che concordo con il collega Tedeschi per quanto riguarda la sua prima osservazione; e vorrei citare un altro articolo, di un regolamento che ha tuttora valore di legge — vale a dire il regolamento emanato con regio decreto 29 ottobre 1922, relativo ad una precedente legge poi abrogata con il testo unico del 1931 — il quale prevede comunicazione con altre acque. Tra parentesi, i tecnici del Ministero avrebbero dovuto tener conto del fatto che l'apertura delle acque dell'allevamento verso altre acque — in questo caso quella del mare — è già implicita nell'articolo 33 quando parla di « impedire la fuga del pesce tenutovi in allevamento ».

Ma specificamente l'articolo 56 del regolamento ricordato, in aggiunta e a chiarimento dell'articolo 33 del testo unico, stabilisce: « ... in allevamento e nello stato di cattura, anche quando a causa del deflusso naturale siano comunicanti con acque pubbliche ». Quindi su questo punto la questione è pacifica, come è pacifico che le acque nelle quali viene esercitata la pesca sono egualmente protette dal Codice penale anche se non si tratta di allevamento. Non comprendiamo dunque le perplessità manifestate dal Governo. Se c'è qualcosa, invece, che deve lasciarci perplessi questo non può che essere il modo

con il quale si procede in questo settore. È evidente, infatti, che sbagliamo quando tentiamo di provvedere nei riguardi delle singole aziende con leggine come questa. Domani un qualunque allevatore anche privato o una qualsiasi azienda municipalizzata che esercita la pesca potrebbero chiederci un eguale trattamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo fa presente che a questo riguardo è seriamente preoccupato per quanto accade attualmente in alcune zone e che sta prendendo le necessarie iniziative anche per modificare le norme del testo unico proprio allo scopo di tutelare le imprese di allevamento ittico.

ROFFI. Confermo quindi l'inopportunità di risolvere con leggine problemi come questo. Nel caso specifico poi il provvedimento, a stretto rigore, non è necessario, dato che l'azienda potrebbe godere della protezione della legge ove mettesse in atto le misure stabilite. Ci sembra, poi, politicamente inopportuno in questo momento voler applicare le norme del Codice penale anziché una semplice ammenda.

Per queste ragioni ripeto che mi asterrò dal votare il disegno di legge.

MASCIALE. A nome del Gruppo cui appartengo dichiaro che mi asterrò dal votare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste » (2006)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame è di iniziativa governativa e riguarda la copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste. Come i colleghi sanno, dal 12 giugno 1945 al 31 dicembre 1966 si è sviluppato tutto un arco di tempo che, sotto il profilo storico-amministrativo, cercherò di ricordare brevemente.

Dal 12 giugno 1945, giorno della liberazione di Trieste, il grano necessario al fabbisogno della popolazione triestina venne fornito dal Governo militare alleato mediante la utilizzazione dei mezzi valutari forniti dall'UNNRA e poi dall'ERP triestino. Speciali conti UNNRA ricevettero l'afflusso del ricavo della vendita del grano, a prezzo politico, e costituirono la fonte di aiuti e di finanziamenti per tutte le iniziative economiche in tale territorio. Dal settembre del 1951 e fino al giugno 1952 i rifornimenti vennero effettuati dallo stesso Governo militare alleato con grano di provenienza degli Stati Uniti, attingendo alla quota italiana della *International Wheat Agreement.* Nel 1952, nel mese di giugno, il Governo militare alleato stipulò con il Governo italiano un accordo, integrato da una convenzione del 21 giugno 1953, in base al quale quest'ultimo si obbligava a fornire il grano necessario al fabbisogno del territorio di Trieste alle condizioni fissate dall'*International Wheat Agreement* cioè, praticamente, alle condizioni del mercato internazionale. Si stabilì, infatti, che i prezzi sarebbero stati di volta in volta determinati sulla base delle quotazioni medie dei mercati di Chicago (USA) e di Winnipeg (Canadà): i primi per lo *standard Hard Winter 2* ed i secondi per lo *standard Manitoba 3.* La quantità alla quale l'accordo faceva riferimento era di 39 mila quintali mensili più una scorta trimestrale. Il sistema del rifornimento agevolato venne riconosciuto valido anche quando all'Amministrazione alleata si sostituì un'amministrazione commissariale. Infatti nel mese di ottobre 1954 entrò in vigore il *Memorandum* d'intesa stipulato a Londra, in base al quale veniva affidata all'Italia l'amministrazione della zona A, mentre alla Jugoslavia veniva data in amministrazione la zona B. Un Commissario generale del Governo

venne chiamato ad amministrare Trieste. Tenuto conto degli impegni che in precedenza aveva preso in merito al rifornimento — a prezzo internazionale — di grano a Trieste, il Governo italiano ottenne la continuazione di tale facilitazione anche in considerazione delle sempre più precarie condizioni dell'economia triestina. Dal 1954 fu però ridotta la quantità fornita e si passò da 39 mila quintali a 30 mila quintali. Il prezzo venne fissato nel 1955 dal Comitato interministeriale prezzi in lire 5.722,525, « franco vagone partenza » per grano *Hard Winter 2* o *standard* equivalente. È da rilevare che la proporzione tra fornitura estera e fornitura nazionale, che negli anni 1960-61 e 1961-62 era stata, rispettivamente, di 315 mila quintali e 45 mila quintali e di 225 mila quintali e 125 mila quintali, si stabilizzò successivamente sul 50 per cento di grano estero e sul 50 per cento di grano nazionale. Tale agevolazione fu mantenuta sia con l'entrata in vigore nel luglio 1962 del regolamento della Comunità economica europea n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato dei cereali, sia nel periodo 1° novembre 1965-31 dicembre 1966 (periodo al quale si riferisce il presente disegno di legge).

Infatti anche per questo periodo, in esecuzione di delibere del Consiglio dei ministri adottate nel novembre 1965 e nel luglio 1966, è stata disposta l'assegnazione al Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia di quintali 420 mila di grano tenero, al prezzo agevolato di lire 5.622,525 al quintale. Il presente disegno di legge si propone appunto di far fronte all'onere di lire 700 milioni che deriva dalla suddetta agevolazione: e cioè la differenza fra i prezzi indicativi, in vigore nelle singole zone di prelevamento del prodotto, e il prezzo speciale di cessione ora ricordato. L'articolo 4 infatti stabilisce che all'onere di 700 milioni sarà fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. A tale proposito desidero ricordare che ultimamente da tale fondo speciale sono stati ritirati 21.600 milioni: rimarrebbe quindi ancora un piccolo residuo, che vorrei invitare il Governo ad utilizzare per favorire il trasferimento della proprietà terriera all'impresa coltivatrice diretta.

Concludo invitando i colleghi a voler dare il loro voto favorevole al disegno di legge, nell'interesse di una zona che ci è particolarmente cara.

M A S C I A L E . Anche se il mio voto favorevole è scontato in anticipo, desidero avanzare un rilievo per quanto concerne il finanziamento.

La relazione unita al disegno di legge, infatti, precisa che 400 milioni dei 700 stanziati per coprire l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento saranno rappresentati da una quota parte dell'accantonamento considerato nel Fondo globale di parte corrente dell'esercizio 1966, concernente « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università ed Istituti di istruzione universitaria ». Ora il Governo sa bene che cosa stia accadendo attualmente nel mondo universitario, per cui tale storno di somme potrebbe dar luogo ad un forte conflitto; a parte il fatto che ogni qualvolta approviamo una legge per quel settore essa rimane inattuata, salvo poi utilizzare i fondi ad essa destinati ad altri provvedimenti « urgenti »: modo, questo, assai farraginoso di legiferare, oltre che controproducente. Era proprio necessario ricorrere a quel fondo? Non si potrebbe cercare di evitarlo, al fine di scongiurare quei conflitti, cui accennavo, tra le varie categorie?

C A R E L L I , *relatore*. Mi rendo conto della preoccupazione del collega Masciale. Desidero però fargli osservare che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 31 dicembre 1966, e quindi alla chiusura dell'esercizio finanziario, quando cioè si rendeva disponibile una somma che doveva essere utilizzata. Per eventuali future necessità si ricorrerà ovviamente ad altre fonti.

Non vedo quindi quale turbamento possa arrecare il disposto dell'articolo 4.

M A S C I A L E . Non è questione di scadenze di bilancio. Si tenga presente che nel mese di ottobre, in seguito alle note agitazioni nel mondo universitario, viene proposta una legge che avrebbe dovuto trovare la sua fonte di finanziamento nel Fondo citato; e due mesi dopo si presenta un provvedimento con il quale si propone di utilizzare quelle somme per un altro scopo.

Ripeto, non è un problema di scadenze, ma di indirizzi, di procedure, che sollevo senza alcuna intenzione di fare della polemica, ma solo perché mi sembra opportuno richiamare su di esso l'attenzione del Governo.

P R E S I D E N T E . L'onorevole rappresentante del Governo chiarirà quali sono i termini esatti della questione; anche perchè non bisogna dimenticare il regolamento di contabilità dello Stato.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anzitutto desidero ringraziare l'onorevole relatore, che come al solito ha fornito così precisi e completi dettagli, ed informazioni talmente esaurienti, da esimermi dal ripetere le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di presentare il disegno di legge.

Incidentalmente vorrei far osservare al senatore Masciale che, se non esiste un problema di scadenza, esiste un problema di decorrenza. Sottraiamo noi qualcosa a coloro ai quali le somme in questione erano destinate? No, perché ormai era decorso un termine oltre il quale esse non potevano essere più utilizzate per quello scopo; tant'è che possiamo utilizzarle per quest'altro fine.

Quando la norma cui si riferiva il senatore Masciale verrà approvata, i professori universitari fruiranno di quanto stabilito.

È sorta piuttosto un'altra questione. Il contingente di 420.000 quintali previsto dal disegno di legge non si è potuto fornire interamente entro il 31 dicembre 1966 — come indicato dall'articolo 1 — per cui 240.000 quintali sono stati aggiunti successivamente. Allora, senza intaccare il lato finanziario del provvedimento, si rende necessaria una lieve modifica all'articolo 1, per consentire di coprire i 240.000 quintali suddetti; modifica che mi riservo di proporre in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, comprendente i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, effettuate nel periodo 1° novembre 1965-31 dicembre 1966 entro il limite massimo di quintali 420 mila, si applica il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per « merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa ».

Il rappresentante del Governo propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa" ».

C A R E L L I , *relatore.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 2.

È assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunità economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di

lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvederà al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.

I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere di lire 700 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei "Sibillini" » (881)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carelli, Tupini e Salari: « Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei "Sibillini" ».

C A R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, del quale sono il primo firmatario insieme ai senatori Tupini e Salari, era stato assegnato in sede referente. Il 13 aprile ne fu chiesto al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante data l'urgenza di concludere l'*iter*. Senonché sul punto primo dell'articolo 15, relativo al contributo annuo di lire 200 milioni necessari per far fronte, insieme ad altri proventi, alle spese occorrenti per il Parco nazionale umbro-marchigiano dei monti Sibillini, la 5ª Commissione espresse un parere suppletivo contrario. Per eliminare quindi un ostacolo al mutamento di sede, ho prospettato, anche a nome degli altri firmatari, l'opportunità di sopprimere il punto primo dell'articolo 15. Successivamente il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta e, pertanto, il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante. La preghiera che rivolgo ora ai colleghi è di approvare con la massima sollecitudine possibile il provvedimento, il cui scopo è quello di conservare e tutelare la flora e la fauna, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In questa legislatura vi è stata una serie di proposte di legge in materia di Parchi nazionali. Al Senato, nel 1964, fu approvato il disegno di legge istitutivo del Parco della Calabria che, successivamente, fu approvato dall'altro ramo del Parlamento. Alla Camera sono stati presentati due provvedimenti che riguardano sia la istituzione di nuovi Parchi in diverse zone d'Italia, sia il rifinanziamento (con alcune modificazioni normative) di Parchi già esistenti, sia la regolamentazione di carattere generale dei Parchi che dovranno essere istituti in Italia, adeguando a tale regolamentazione anche i Parchi nazionali già esistenti.

Dinanzi a questa materia così ampia la Commissione agricoltura della Camera si è adunata più volte costituendo poi un Comitato ristretto che si è riunito, a sua volta, per due anni, con l'assistenza del Governo.

Alla fine è prevalso il seguente orientamento: perfezionare le proposte di legge contenenti rifinanziamenti dei Parchi già esistenti; per il Parco della Calabria, essendo stato approvato dal Senato, si è pure deciso di definirlo; per tutto il restante gruppo di proposte di legge, si è deciso di attendere, prima di definirle, la relazione dell'onorevole Della Briotta — che è stata già presentata e costituisce uno studio molto approfondito in materia — tenendo presente sia quanto contenuto nei lavori del Ministero dell'agricoltura e foreste in occasione della presentazione della nuova legge sulla montagna, sia quanto sarà oggetto della legislazione sui parchi da parte delle regioni. Questa relazione dara gli indirizzi cui dovrà uniformarsi un provvedimento di carattere generale sui parchi stessi. Do questa informazione perché la Commissione ne possa tener conto sospendendo la discussione in attesa di tale provvedimento.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al Sottosegretario che la ragione per la quale è stato chiesto il passaggio dalla sede referente a quella deliberante del disegno di legge, è collegata proprio al lavoro che sta facendo l'altro ramo del Parlamento; per cui vorremmo che la Camera fosse informata dell'esistenza del presente disegno di legge. Tale passaggio alla sede deliberante trovava però un ostacolo, come ha detto poc'anzi il senatore Carelli, in un parere suppletivo della 5 Commissione, così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 13 dicembre 1965, con il quale non si opponeva all'ulteriore corso del provvedimento in considerazione del fatto che l'onere di lire 200 milioni annui previsto a carico del bilancio dello Stato sarebbe venuto a gravare solo a partire dal 1967, precisa quanto segue.

La sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, occupandosi dei problemi connessi al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, precisava che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri.

Tale più rigorosa interpretazione del precetto costituzionale nel frattempo intervenuta obbliga pertanto questa Commissione a dover esprimere — a modifica del parere in precedenza trasmesso — avviso contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

I colleghi hanno però udito che il senatore Carelli ha apportato una modifica direi risolutiva al disegno di legge. Tale modifica, comunicata alla Presidenza del Senato, ha infatti sortito l'effetto di ottenere il passaggio del provvedimento alla sede deliberante. Quindi, pur apprezzando molto le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario, dato anche che siamo all'ultimo anno della legislatura, io credo che approvare e mandare alla Camera un disegno di legge sulla materia dei parchi nazionali, possa essere utile all'elaborazione della legge-quadro di cui ha parlato il Sottosegretario.

B O L E T T I E R I . Premessa la necessità di creare parchi in un paese che, come l'Italia, ne è sprovvisto o ne è provvisto di pochissimi, credo anch'io che il disegno di legge possa costituire un elemento utile al giudizio della Camera. Per cui non vorrei che se ne ritardasse la discussione.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Penso che in due settimane, tre al massimo, si potrà chiudere la discussione sulla legge-quadro di cui ho parlato.

B O L E T T I E R I . Se si trattasse effettivamente di qualche settimana potremmo attendere, dato che elementi utili potrebbero derivarci da questo studio generale, ma se si trattasse di attendere mesi no, perchè ritarderemmo un'iniziativa che ritengo sia comunque accettabile.

C A R E L L I . Ricordo che il disegno di legge fu presentato nel novembre 1964. Attendere una legge sia pure di carattere generale credo che non possa avvantaggiare il disegno di legge che io ho presentato. Al contrario sono del parere che la Commissione della Camera dei deputati potrà giovarsi del disegno di legge medesimo durante la discus-

sione del provvedimento di carattere generale. È superfluo che io spenda parole sull'esigenza di frenare qualsiasi dispersione di varietà per le specie vegetali e animali, preziosissime per mantenere l'aspetto genuino della natura e quindi sull'opportunità del disegno di legge da noi predisposto. D'altra parte approvarlo da parte nostra non significa volerlo imporre all'altro ramo del Parlamento. Ma esso potrà giovarsene per meglio organizzare il suo lavoro in vista delle esigenze di tutta la nazione.

T E D E S C H I . A me pare che le considerazioni del senatore Carelli siano perfettamente ragionevoli. Quindi unirei la mia preghiera affinchè la Commissione voglia procedere alla discussione del disegno di legge; dal momento che la Camera deve esaminare il quadro generale di risistemazione dei Parchi in Italia e della loro creazione, sarà opportuno che essa abbia tutti gli elementi a disposizione.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero completare il mio discorso sull'opportunità di attendere gli indirizzi di carattere generale prima di passare ai disegni di legge particolari sui singoli parchi.

Informo che tali proposte di legge sono sei o sette, mentre è intenzione del Governo istituire una ventina di parchi. Anche per questo non credo che il provvedimento in esame sarebbe di qualche utilità. La sua approvazione al Senato servirebbe solo ad aggiungerlo nell'elenco degli altri disegni di legge presentati. Quando discuteremo la legge generale, allora avremo la possibilità di trattare i problemi delle singole zone.

Quindi ripeto la mia raccomandazione, di rimandare cioè di qualche settimana la discussione del disegno di legge, anche per evitare di stimolare indirettamente e involontariamente iniziative consimili.

È chiaro che il Ministero dell'agricoltura segue con particolare attenzione i problemi della foresta e, come dicevo, è favorevole all'istituzione di numerosi parchi.

C A R E L L I . Lei ritiene che l'altro ramo del Parlamento sospenderà l'approvazione delle proposte di legge già esistenti, o no?

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si porta avanti solo il disegno di legge di carattere generale.

C A R E L L I . Allora, se l'onorevole Sottosegretario mi assicura che nell'altro ramo del Parlamento nessun disegno di legge sui parchi sarà discusso prima della legge generale . . .

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le ripeto che, ad eccezione del provvedimento per il Parco in Calabria — già approvato dal Senato — e dei provvedimenti di rifinanziamento, gli altri progetti di legge sui parchi saranno accantonati in attesa del provvedimento di carattere generale.

C A R E L L I . E se venisse presentato un progetto di legge sulla stessa materia che costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame?

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sarebbe comunque accantonato. Gli onorevoli senatori debbono comprendere la mia posizione: oggi discutere questo disegno di legge sarebbe per me difficilissimo in presenza della relazione — già presentata — dell'onorevole Della Briotta; io potrei, dicendo sì o no su determinati particolari del disegno di legge, contrastare o anticipare quelli che saranno gli indirizzi generali e che verranno illustrati fra qualche settimana.

C A R E L L I . Quello che interessa, giustamente, è il fatto che subito dopo l'approvazione della legge generale venga discusso il disegno di legge presentato da me e da altri colleghi. Non insisto quindi per una discussione immediata.

P R E S I D E N T E . La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari